



WTE

COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA
(PROVINCIA DI RAGUSA)

Prov. n. 574

del 13.6.13

Oggetto: Disposizione riguardante l'applicazione del Decreto dell'Assessorato Regionale alla salute del 5-09-2012 (G.U.R.S. n.42 del 5-10-2012) relativo alle norme sulla prevenzione e protezioni dei rischi di caduta da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza.

IL DIRIGENTE DEL 3° DIPARTIMENTO

"Assetto del Territorio"

Visto il Provvedimento del Sindaco n° 19 del 11/06/2012 con il quale è stato nominato Responsabile dei servizi ascritti al Dipartimento suddetto con attribuzione delle relative funzioni dirigenziali ex comma 3 bis, art.51 L.n.142/90;

Considerato che sin dalla pubblicazione delle norme in oggetto, sono emerse talune difficoltà interpretative ed applicative in ordine alla decorrenza ed alla tipologia degli interventi edilizi;

Ritenuto di dover dare specifiche indicazioni a tutti gli interessati per la presentazione delle pratiche edilizie nel territorio comunale;

Vista la normativa in oggetto ed il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

DETERMINA

1. L'elaborato tecnico relativo alle coperture degli edifici di cui all'art.4 del Decreto in oggetto, dovrà costituire parte integrante della documentazione prevista dall'art.13 del vigente Regolamento edilizio, all'atto dell'inoltro dell'istanza per il rilascio di concessione edilizia- permesso di costruire oppure DIA O SCIA, qualora le opere riguardino:
 - a) Nuove Costruzioni;
 - b) Ristrutturazioni con demolizioni e ricostruzioni;
 - c) Modiche o variante al progetto originario che intervengono sulla copertura;
 - d) Restauro, recupero conservativo e manutenzioni straordinarie che coinvolgano la copertura;
 - e) Accertamento di conformità di cui all'art.36 del DPR 380/2001 che modificano la copertura.
2. Sono escluse dalla presentazione dell'elaborato tecnico predetto:
 - a) Tutte le istanze presentate in data anteriore all'entrata in vigore del Decreto in oggetto;
 - b) Tutte le opere soggette a comunicazione fatta eccezione per le modifiche alle coperture;
 - c) Le concessioni in sanatoria straordinaria presentate ai sensi delle leggi sul condono edilizio già rilasciate e da rilasciare, non necessitano altresì di eventuale adeguamento;
3. Trasmettere copia della presente a tutti i titolari delle concessioni rientranti nei casi predetti e già rilasciati nel periodo interoccorrente dall'entrata in vigore del citato Decreto alla data odierna, con obbligo di presentare l'elaborato di cui all'art. 4 adeguandosi in corso d'opera, prima della richiesta di agibilità;
4. Inviare la presente a tutti gli ordini professionali ed agli organismi comunali interessati
5. La presente determinazione, non comportante impegno di spesa, diverrà esecutiva con l'apposizione della firma di cui in calce e con l'osservanza delle prescritte procedure.

IL DIRIGENTE DEL 3° DIPARTIMENTO
(Ing. Francesco Pordomani)

